



COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 4^ SETTORE - SERVIZI DEL PERSONALE - DEMOGRAFICI - FARMACIE

Determinazione nr.	22/12
Del	20/01/2023

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato Farmacista Collaboratore.

L'anno 2023 il giorno venti del mese di Gennaio

IL RESPONSABILE 4^ SETTORE - SERVIZI DEL PERSONALE - DEMOGRAFICI - FARMACIE

PRESO ATTO:

- che il Comune di Umbertide è titolare di due Farmacie gestite in economia ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Legge 2 aprile 1968 n. 475 e ss.mm.ii.;
- che il servizio erogato tramite le farmacie sia pubbliche che private è ricompreso tra i livelli uniformi di assistenza da garantire omogeneamente sul territorio nazionale comprese le prestazioni di assistenza integrativa, previsto da specifiche norme di legge e disciplinato da convenzioni in ambito nazionale (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 502/92 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 517/93 siglato l'8 agosto 1996, modificato, integrato il 3 aprile 1997) e regionale;
- che, in particolare, la Farmacia comunale n. 2 effettua 60 ore settimanali di apertura al pubblico superiore rispetto all'orario di apertura minimo di 44 ore, previsto dalla normativa regionale;
- che, pur essendo concluso lo stato di emergenza dovuto al COVID-19, permane elevata la richiesta di effettuazione dei Test antigenici rapidi presso le farmacie, attività che va a sommarsi alle altre proprie del servizio farmaceutico;
- della necessità di far fronte alle assenze per malattia, maternità ed aspettativa di cui stanno usufruendo alcune dipendenti assegnate alle Farmacie Comunali;

CONSIDERATA la necessità di continuare a garantire l'efficienza e la continuità del servizio reso dalle Farmacie stesse;

RAVVISATA, quindi, la necessità di attribuire un incarico a tempo pieno, per personale inquadrato nel profilo professionale di Farmacista Collaboratore, cat. D1 del vigente CCNL, dal 21/01/2023 al 20/03/2023, al fine di garantire in modo costante la funzionalità del servizio;

DATO ATTO:

- che con determinazione n. 22/145 del 30/11/2022 è stata approvata la graduatoria finale di merito inerente il Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di n.2 unità di personale da inquadrare nel profilo di Farmacista collaboratore - cat D - con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con riserva di n.1 posto in favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate;
- che la graduatorie di cui sopra può essere utilizzata anche per le assunzioni a tempo determinato;
- che a seguito dello scorrimento di detta graduatoria si è reso disponibile ad accettare l'incarico di Farmacista collaboratore a tempo determinato e pieno, il Dott. Said Marco Maier, nato a Umbertide il 17/06/1975;

DATO ATTO, inoltre:

- che il fabbisogno di personale oggetto del presente atto ha carattere temporaneo ed eccezionale;
- che secondo quanto previsto dall'art.36 comma 2 D.L.gs. n.165 /2001 “.. omissis.. le Amministrazioni pubbliche sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici ..omissis”;

VISTE le delibere della Corte dei Conti Puglia n. 37/2020, e della Corte dei Conti Campania n.28/2020, che hanno chiarito che in costanza di esercizio provvisorio, è consentito procedere ad assunzioni di personale, nel limite dei dodicesimi ex art. 163 del TUEL, qualora si tratti di assunzione già prevista nella precedente programmazione di cui al Piano triennale dei fabbisogni del Personale ed è presente idoneo stanziamento sulla competenza 2023 del bilancio 2022-2024;

VISTO:

- l'articolo 36, del D. Lgs. n. 165/2001 che ai commi 1 e 2 prevede “1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. - 2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”;

PREMESSO che il D. L. n.87 del 12/07/2018 (cosiddetto “decreto Dignità”), con il quale vengono apportate modifiche al D. Lgs. 81 del 15/06/2015, all'art. 3, comma 3, prevede espressamente che “le disposizioni degli art. 1, 2 e 3 non si applicano ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per i quali continua ad applicarsi la disciplina anteriore all'entrata in vigore del presente decreto”;

RICHIAMATO pertanto:

- l'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015, vecchia stesura, “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi” e comma 2 “... la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. “;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 37562 del 19/09/2012, che specifica che «*il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal d.lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione di contratti. Conseguentemente, l'amministrazione può stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato con il soggetto utilmente collocato nella graduatoria del concorso anche laddove l'interessato abbia già avuto contratti a termine con la stessa amministrazione, ancorché di durata complessiva corrispondente ai 36 mesi, e pure nel caso in cui tra i successivi contratti non sia ancora trascorso l'intervallo temporale previsto dalla disciplina normativa*» ;

RICHIAMATO inoltre il parere n. 49/2008 del Dipartimento per la funzione Pubblica – Ufficio per il personale delle P. A. che chiarisce che deve ritenersi ammissibile la riconduzione delle esigenze temporanee ed eccezionali alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo

previste dall'art.1 del D. Lgs. n. 368/2001, anche riferibili all'ordinaria attività e, quindi, al fabbisogno ordinario, purchè caratterizzate dalla temporaneità;

DATO ATTO, inoltre, che il Comune di Umbertide:

- dai dati in possesso ad oggi, rispetta il vincolo del pareggio di bilancio anche per l'anno 2022;
- ha assolto all'obbligo della certificazione dei crediti di cui all'art.9, co. 3 bis del D. L. n. 185/2008 come successivamente modificato dall' art. 27, co. 2, lett. c) del D. L. n. 66/2014 su istanza dei creditori di somme dovute per forniture, appalti e prestazioni professionali;
- ha rispettato i tempi medi di pagamento previsti dall' art. 41 del D. L. n.66/2014, presentando un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 22/09/2014, pari a: -8,42;
- ha adottato il Piano triennale delle Azioni Positive anni 2022/2024, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 23/12/2021;
- ha assolto, per l'anno 2022, gli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 3 della L. del 12.03.1999, n. 68;
- ha effettuato la ricognizione del personale assegnato ai diversi settori e servizi dell'Ente dalla quale emerge che, in relazione alle esigenze funzionali di ogni singolo settore e tenuto conto della vigente dotazione organica, non si ravvisano situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità e di collocamento in disponibilità;
- non supera il limite di cui al comma 557 quater della legge n. 296/2006 e ss. mm. ii. per quanto attiene alla la spesa complessiva di personale;
- non si trova nelle condizioni di deficitarietà strutturale o di dissesto di cui all'art. 110, co. 4 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 9, comma 28, del D. L. 31/05/2010, n. 78, il quale prevede tra l'altro che... "i limiti di spesa previsti per le assunzioni di personale a tempo determinato non si applicano agli Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell' art. 1 della legge 27 dicembre 2006 ,n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell' anno 2009;
- il Piano triennale dei Fabbisogni di Personale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 24/02/2022, aggiornato in ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 185 del 16/09/2022;

DATO ATTO:

- che il Bilancio di previsione finanziario anno 2022/2024, è improntato al rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta per il lavoro flessibile nel 2009 così come previsto dall' art.9 comma 28 del D. L. n. 78/2010 in materia di assunzioni per il lavoro flessibile;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015;
- il D. L. n.112 del 25/06/2008 convertito in Legge n.133 del 06/08/2008;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria della spesa effettuata dal Responsabile del settore Finanza e contabilità;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C n. 44 del 19-12-2016;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 31-03-2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 01-04-2022 con la quale è stato approvato il PEG 2022-2024 per la sola parte contabile;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 27-07-2022 con la quale è stato approvato il Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022-2024;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi comunali in ultimo aggiornato con delibera di G.C. n. 156 del 12-05-2017;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 25/03/2009;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 75/2017;

VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabile di questo settore;

DETERMINA

- 1) Di procedere, per i motivi esposti in narrativa, ad assumere mediante contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, il Dott. Said Marco Maier, nato a Umbertide il 17/06/1975, per il periodo dal 21/01/2023 al 20/03/2023, con il profilo professionale di Farmacista Collaboratore, cat. D1 del vigente CCNL, resosi disponibile ad accettare l'incarico;
- 2) Di imputare la relativa spesa ai pertinenti capitoli del Bilancio di previsione c.a., Macroaggregato 1, Missione 14, Programma 4;
- 3) Di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del settore finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
- 4) Il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;
- 5) Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e alla sezione amministrazione trasparente del sito web dell'ente nelle forme stabilite dalla legge.

Estremi Impegni

Esercizio	Cap. P.E.G.	Sub.a	Fornitore	CIG	Importo

Estremi Accertamenti

Esercizio	Cap PEG	Sub a	Versante	Importo

Il Responsabile
Centogambe Dina